



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 14/8 DEL 8.4.2015

Oggetto: **Nomina degli amministratori straordinari delle sopresse province di Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 2015 n. 7.**

Il Presidente, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, riferisce che in data 16 marzo 2015 è entrata in vigore la legge regionale 12 marzo 2015, n. 7, che al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale, nelle more dell'approvazione della legge di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna nel rispetto dei principi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in conformità allo Statuto speciale per la Regione Sardegna, qualora in una data compresa tra la data di entrata in vigore della stessa legge ed il 15 giugno 2015, si verifichi la scadenza naturale del mandato o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali, nonché la scadenza delle gestioni commissariali di cui all' articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), dispone, all'articolo 1, comma 1, di nominare per ciascuna provincia un amministratore straordinario con poteri fino al 31 dicembre 2015.

In particolare, il comma 2 dell'art. 1 della suddetta legge regionale n. 7 del 2015, dispone che entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge in parola, i commissari nominati ai sensi della legge regionale n. 15 del 2013, decadono dalle rispettive cariche e sono sostituiti secondo le procedure indicate al comma 3 dell' articolo 1 della citata legge regionale n. 7/2015, che stabilisce che la nomina degli amministratori straordinari è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione.

Lo stesso comma 3 stabilisce, inoltre, che non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 - Norme per le unioni di comuni e le comunità montane), così come modificata dall'articolo 19 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), che individua i requisiti che devono avere i commissari straordinari degli enti locali.

Il Presidente ricorda, quindi, che il soprarichiamato art. 19, comma 2, della legge regionale 25



novembre 2014 n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione) stabiliva che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 24 del 2014, “ il Presidente della Regione, con decreto adottato previa deliberazione della Giunta regionale, stabilisce la conferma dei commissari straordinari nominati ai sensi della legge regionale 28 giugno 2013 n. 15 o la loro sostituzione”.

Ricorda, infine, il Presidente che, pertanto, con decreto del Vicepresidente della Regione n. 1 del 31 dicembre 2014, in attuazione delle disposizioni dell’art. 19, comma 2, della sopra richiamata legge regionale n. 24 del 2014, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 53/32 del 29 dicembre 2014, sono stati nominati, il commissario straordinario della soppressa provincia di Olbia Tempio nella persona del dott. Giovanni Antonio Carta, il commissario straordinario della soppressa provincia di Carbonia Iglesias nella persona dell’ing. Giorgio Sanna, il commissario della soppressa provincia del Medio Campidano nella persona dell’avv. Tiziana Ledda, il commissario della soppressa provincia dell’Ogliastra nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Mulas.

Evidenzia che poiché, come stabilito dall’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2015, entro 30 giorni dalla data di approvazione della medesima legge, i commissari delle province nominati ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 15 del 2013 (ovvero i commissari delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell’Ogliastra e di Olbia-Tempio, sopresse a seguito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012 e del relativo D.P.Reg. n. 73 del 25 maggio 2012), decadono dall’incarico, occorre procedere alla loro sostituzione e nominare per ciascuna provincia un amministratore straordinario secondo le procedure previste dal comma 3 dell’art. 1 dalla legge regionale n. 7 del 2015.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, pertanto, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2015, in sostituzione dei commissari straordinari nominati ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 15/2013, propone di nominare quale amministratore straordinario della soppressa provincia di Olbia Tempio il dott. Giovanni Antonio Carta, quale amministratore straordinario della soppressa provincia di Carbonia Iglesias l’ing. Giorgio Sanna, quale amministratore straordinario della soppressa provincia del Medio Campidano l’avv. Tiziana Ledda e quale amministratore straordinario della soppressa provincia dell’Ogliastra la dott.ssa Maria Gabriella Mulas.

Ai suddetti amministratori straordinari sono attribuiti i poteri previsti dall’ordinamento in capo al presidente della provincia, alla giunta e al consiglio provinciale. Essi provvedono ad assicurare la continuità dell’espletamento delle funzioni già svolte dalle province; in particolare, tra l’altro, provvedono a prorogare i servizi e i contratti per le tipologie di lavoro flessibile in essere fino al 31 dicembre 2015, fatta eccezione per i casi in cui non se ne ravveda la necessità.



I predetti amministratori straordinari svolgono di fatto funzioni analoghe ed equiparabili a quelle già svolte dai commissari straordinari. Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie, relativamente all'indennità di carica, trovi applicazione quanto disposto dal comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, così come sostituito dal comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, in raccordo con quanto previsto dalla circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 4 dicembre 2014, recante "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012 come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90".

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale della Presidenza e il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze hanno espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di nominare, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 2015, n. 7:

- a) il dottor Giovanni Antonio Carta, nato il 9 novembre 1953, quale amministratore straordinario della soppressa provincia di Olbia Tempio;
- b) l'ing. Giorgio Sanna, nato il 17 agosto 1948, quale amministratore straordinario della soppressa provincia di Carbonia Iglesias;
- c) l'avvocato Tiziana Ledda, nata il 19 dicembre 1952, quale amministratore straordinario della soppressa provincia del Medio Campidano;
- d) la dottoressa Maria Gabriella Mulas, nata il 25 giugno 1952, quale amministratore straordinario della soppressa provincia dell'Ogliastra.

I suddetti amministratori straordinari restano in carica, così come stabilito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2015, fino al 31 dicembre 2015, e svolgono le funzioni previste dall'ordinamento in capo al presidente della provincia, alla giunta e al consiglio provinciale. Provvedono ad assicurare la continuità dell'espletamento delle funzioni già svolte dalle province, in particolare, tra l'altro, provvedono a prorogare i servizi e i contratti per le tipologie di lavoro flessibile in essere fino al 31 dicembre 2015, fatta eccezione per i casi in cui non se ne ravveda la necessità.

Agli amministratori straordinari sopra nominati, per le motivazioni formulate in premessa, è corrisposta un'indennità di carica pari a quella prevista dal comma 3 dell'art. 4 della legge regionale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 14/8
DEL 8.4.2015

7 ottobre 2005, n. 13, così come sostituito dal comma 3, dell'art. 19, della legge regionale 25 novembre 2014 n. 24.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru